

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 21

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.

(BURC n. 67 del 21 giugno 2019)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, in attuazione delle finalità previste agli articoli 9, 21 e 33 della [Costituzione](#) e all'articolo 2 del proprio Statuto, nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del TFUE e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, dei principi fondamentali dettati dalla [legge 14 novembre 2016, n. 220](#) (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), promuove, sostiene e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive quale strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione, di sviluppo economico e di promozione del territorio.
2. La presente legge disciplina gli interventi della Regione Calabria nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo all'individuazione e all'attuazione, anche in forma coordinata con le politiche attuate in altri settori, di quelle tipologie che ne sostengono lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ove non sia diversamente disposto, si rinvia alle definizioni di cui alla [l. 220/2016](#) e alla normativa attuativa della stessa.

Art. 3
(Finalità e obiettivi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono volti a promuovere e sostenere, anche attraverso collaborazioni e sinergie con soggetti pubblici e privati:
 - a) la nascita di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale, nel più ampio contesto delle industrie creative, sia per favorire la produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nel territorio regionale, sia per agevolare la crescita di professionalità, anche in sinergia con altri settori, al fine di potenziare il sistema economico, occupazionale e sociale a livello territoriale;
 - b) iniziative volte ad attrarre nel territorio regionale produzioni nazionali e internazionali, al fine di favorire la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale e il cineturismo;
 - c) lo sviluppo di una rete di esercizi cinematografici diffusa, concorrenziale e di qualità, con particolare attenzione per gli esercizi storici e per le sale d'essai, anche al fine di favorire la programmazione e l'ottimizzazione delle potenzialità del sistema a livello territoriale;
 - d) lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno a festival, rassegne e premi di carattere nazionale e internazionale, ad attività di associazioni culturali e ad altre iniziative, anche con finalità di promozione territoriale, che concorrano all'educazione delle giovani generazioni, all'accrescimento e alla qualificazione della capacità critica del pubblico, al confronto

- generazionale e al dialogo interculturale, preferenzialmente in relazione a opere realizzate da produzioni indipendenti, d'interesse regionale e d'autore;
- e) la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine, anche attraverso:
 - 1) progetti che favoriscano la crescita di nuovi talenti e professionalità, anche mediante percorsi formativi di eccellenza;
 - 2) azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo;
 - 3) una banca dati regionale degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo;
 - f) la Fondazione Calabria Film Commission di cui all'articolo 7 (FCFC), nel più vasto sistema di promozione del territorio, affidando ad essa compiti di attuazione, sostegno e coordinamento delle attività e politiche cinematografiche e audiovisive disciplinate dalla presente legge, adeguandone la struttura organizzativa in relazione agli ambiti e agli interventi previsti;
 - g) l'attuazione coordinata degli interventi previsti dalla presente legge anche rispetto alle politiche e interventi da attuarsi nei settori dell'impresa, della cultura e dell'educazione in ambito regionale, al fine di realizzare positive sinergie;
 - h) il monitoraggio sull'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo in Calabria;
 - i) lo studio, la ricerca e la sperimentazione nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo;
 - j) il reperimento, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale;
 - k) lo sviluppo e la diffusione di progetti e attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le università e il sistema economico produttivo e finanziario.

Art. 4

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione e dalle leggi statali, e in particolare dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), elabora e definisce gli indirizzi e i criteri generali delle politiche in materia di cinema e audiovisivo a livello regionale, con particolare riferimento alle sinergie attuabili con altri settori della società civile e del mondo dell'impresa, e pone in essere ogni attività finalizzata al perseguimento degli obiettivi e delle finalità previsti dall'articolo 3, avvalendosi della Film Commission di cui all'articolo 7.
2. La Regione persegue gli obiettivi e finalità di cui all'articolo 3 anche nell'ambito dell'attività di programmazione per lo sviluppo culturale e sociale del territorio e delle attività produttive, con particolare attenzione alle sinergie attuabili tra le finalità e gli obiettivi specifici delle attività cinematografiche e audiovisive e quelli più generali perseguiti in materia di sviluppo delle industrie creative, innovazione, internazionalizzazione, turismo, formazione, politiche giovanili, promozione del territorio e dell'occupazione.
3. Nell'ambito delle attività di propria competenza la Regione opera anche con il concorso degli enti locali, coinvolgendo altresì le associazioni e gli altri enti pubblici o privati presenti sul territorio e maggiormente rappresentativi nel settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché ricercando il coinvolgimento delle realtà maggiormente rappresentative nel mondo della cultura, dell'impresa, dell'educazione e delle professioni.
4. La Regione assicura la massima semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative di propria competenza, al fine di agevolare le attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive operanti sul territorio calabrese e, in generale, l'attuazione delle politiche, iniziative e attività previste dalla presente legge.
5. La Regione persegue gli obiettivi e le finalità di cui alla presente legge anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le università e soggetti pubblici e privati del sistema economico, produttivo e finanziario.

Art. 5

(Funzioni e compiti degli enti locali)

1. Gli enti locali, in conformità alle linee di indirizzo contenute nella programmazione regionale, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, in conformità con la normativa statale vigente e sulla base delle risorse disponibili nei propri bilanci:
 - a) sostengono le attività cinematografiche e audiovisive per promuovere lo sviluppo culturale e sociale delle comunità locali;
 - b) sostengono le iniziative locali di promozione del proprio territorio tramite progetti e produzioni cinematografiche e audiovisive;
 - c) promuovono interventi di tutela, restauro e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
 - d) monitorano le attività cinematografiche e audiovisive che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione;
 - e) collaborano con la Regione nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6

(Programmazione)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati, delle proposte e delle indicazioni comunicati dalla Film Commission ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera l), approva il [Programma, annuale o pluriennale, di interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva](#).
2. Il [Programma](#), in armonia con le finalità della presente legge e in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), individua:
 - a) gli obiettivi da perseguire;
 - b) le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
 - c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi;
 - d) i criteri per la verifica della realizzazione degli obiettivi individuati;
 - e) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali;
 - f) le tipologie di beneficiari;
 - g) le procedure e i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi, assicurando la massima trasparenza, anche per il tramite di uno specifico sito web, in ogni fase del procedimento;
 - h) le procedure, le modalità e le tempistiche di attuazione degli interventi;
 - i) la copertura nel bilancio regionale.

Art. 7

(Film Commission Regione Calabria)

1. La Regione riconosce la Fondazione Calabria Film Commission, già prevista e disciplinata dall'articolo 3 della [legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1](#) (Collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006), quale unica film commission della Regione Calabria, anche ai fini e per gli effetti di cui alla [l. 220/2016](#) e delle relative disposizioni attuative, che persegue finalità di pubblico interesse nel settore dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, e le ulteriori funzioni previste dalla presente legge.
2. La FCFC fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, nel territorio della Regione Calabria, e provvede altresì, quale

- organismo attuatore, alla gestione e realizzazione in forma coordinata degli interventi regionali in materia di cinema e audiovisivo previsti dalla presente legge.
3. La FCFC, in particolare, ha il compito di:
 - a) promuovere e sostenere lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale e ogni azione volta ad accrescere la visibilità e l'attrattività della Regione sui mercati nazionali e internazionali, quale location di riprese;
 - b) promuovere e sostenere ogni azione volta a incrementare l'impatto economico e occupazionale della produzione audiovisiva a livello locale, con strategie mirate ad accrescere la competitività dell'offerta territoriale di beni e servizi per il settore;
 - c) fornire assistenza alle società di produzione che intendono realizzare in Calabria produzioni audiovisive, con particolare riguardo, in collaborazione con gli enti locali e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, agli aspetti logistici e amministrativi;
 - d) promuovere la conoscenza della realtà professionale e imprenditoriale del settore audiovisivo locale implementando, in accordo con le imprese e le istituzioni locali, le associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, iniziative di internazionalizzazione presso i mercati di settore, messa in rete di dati e incontro tra domanda e offerta;
 - e) elaborare e realizzare, di concerto con le amministrazioni e gli enti preposti alla promozione turistica, iniziative coordinate volte a promuovere le location regionali;
 - f) promuovere la creazione e l'aggiornamento di un elenco regionale di professionisti e imprese del settore cinematografico e audiovisivo;
 - g) promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a favorire lo sviluppo del comparto professionale locale in tutte le articolazioni della sua filiera e assicurare la promozione dell'immagine della Calabria e del suo patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
 - h) sostenere e promuovere le attività in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
 - i) promuovere, sostenere e favorire progetti e iniziative che consentano l'attivazione di risorse, a livello regionale o interregionale, statale, dell'Unione europea o di partnership tra soggetti pubblici e soggetti privati;
 - l) elaborare e fornire alla Giunta regionale, anche al fine di cui alla lettera a), dati, proposte e indicazioni per l'elaborazione del Programma di cui all'articolo 6;
 - m) attuare e sostenere, nell'ambito delle competenze e funzioni sue proprie, ogni altra iniziativa coerente con gli obiettivi e le finalità previsti dall'articolo 3.
 4. Con riferimento alla programmazione e attuazione degli interventi disciplinata nel presente Capo, e alle specifiche forme di interventi previste nel Capo III, la FCFC:
 - a) monitora e raccoglie dati e informazioni sul mercato audiovisivo locale, al fine di valutare l'impatto delle politiche e iniziative attuate o da attuarsi ai sensi della presente legge;
 - b) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 8 a sostegno dello sviluppo e della produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali;
 - c) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 9 a sostegno dell'esercizio cinematografico;
 - d) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 10 in materia di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;
 - e) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 11 in materia di formazione e specializzazione professionale degli autori, dei professionisti e delle imprese locali del settore;
 - f) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 12 in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
 - g) attua e gestisce gli eventuali ulteriori interventi previsti nel Programma di cui all'articolo 6.
 5. Al fine di agevolare e allineare l'attuazione dei propri compiti con la normativa e con le migliori prassi riconosciute a livello nazionale e internazionale, la FCFC può partecipare ad associazioni che perseguano la finalità del coordinamento delle attività di altre Film Commission e altri enti e istituzioni, a livello nazionale e internazionale.
 6. La FCFC ha facoltà, in sede di attuazione degli interventi, di adottare specificazioni delle definizioni e dei criteri previsti dalla presente legge, nel Programma di cui all'articolo 6,

anche tenendo conto della evoluzione tecnologica del settore e delle condizioni e prassi del mercato e del territorio.

CAPO III TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Art. 8

(Sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettere a) e b), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, attua interventi volti a favorire lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive di interesse regionale.
2. Ai sensi della presente legge, sono ritenute di interesse regionale e pertanto, nella misura in cui ciò sia compatibile con la normativa europea e statale, sostenute in via prioritaria, le opere cinematografiche, audiovisive e multimediali che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) prevedano una partecipazione effettiva e sostanziale, preferibilmente fin dalla fase iniziale di creazione e sviluppo, di almeno un autore o una società di produzione aventi residenza o sede nel territorio della Regione Calabria;
 - b) realizzino una parte apprezzabile delle attività di produzione o post-produzione nel territorio della Regione Calabria, coinvolgendo maestranze e professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo e comunque lavoratori residenti nel territorio, preferibilmente con il coinvolgimento di giovani e soggetti che abbiano partecipato a percorsi formativi sostenuti dalla Regione Calabria;
 - c) trattino temi legati alla cultura, alla storia, all'identità o al territorio calabrese o, comunque, tali da suscitare interesse per la Regione in ambito nazionale o internazionale;
 - d) rivestano, in base alle politiche e agli interventi attuati dalla Regione Calabria in materia di cinema e audiovisivo, particolare importanza strategica per le sinergie attuabili nel campo delle industrie creative, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, della promozione del territorio, del turismo, della formazione, delle politiche giovanili e della promozione dell'occupazione.
3. I criteri per l'individuazione dell'interesse regionale di cui al comma 2 possono essere oggetto di ulteriori specificazioni nel Programma di cui all'articolo 6 e, in ogni caso, ad opera della FCFC in sede di attuazione dei singoli interventi.
4. Gli interventi possono riguardare tutte le tipologie di opere audiovisive previste dalla vigente normativa statale, quanto al genere, al formato e alla sede di sfruttamento. Le risorse di cui all'articolo 13, da destinare a ciascuna tipologia di opera, possono essere specificate nel Programma di cui all'articolo 6 o, in mancanza, dalla FCFC in sede di attuazione degli interventi.

Art. 9

(Sostegno alle attività dell'esercizio cinematografico e principi di localizzazione)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera c), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, concede contributi, a partire dall'esercizio finanziario 2019, secondo criteri e requisiti da stabilire in appositi avvisi pubblici:
 - a) alle attività delle sale cinematografiche che assicurino una programmazione di spettacoli cinematografici di film d'essai nel corso dell'anno;

- b) a progetti di messa in rete delle attività di sale cinematografiche che siano in grado di potenziare la programmazione e l'ottimizzazione delle potenzialità del sistema a livello territoriale, in conformità ai principi previsti al comma 2.
2. La Regione promuove una presenza adeguata e una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza delle attività di esercizio cinematografico sul proprio territorio, attuando il proprio intervento secondo i seguenti principi:
- a) lo sviluppo di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, con particolare attenzione alle mono-sale e alle sale d'essai, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente adeguata;
 - b) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo e medio esercizio;
 - c) l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo e medio esercizio;
 - d) la valorizzazione delle sale cinematografiche come centri di aggregazione e di integrazione sociale;
 - e) la particolare salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane e dei comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati, anche attraverso una adeguata presenza di esercizi cinematografici;
 - f) il sostegno ad azioni specifiche dirette alle agevolazioni per le persone con disabilità, le categorie svantaggiate, il pubblico giovane, le scuole e le famiglie.

Art. 10

(Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera d), nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, concede contributi a partire dall'esercizio finanziario 2019 per il finanziamento di progetti e iniziative volte a promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, e in generale il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo, quali in particolare:
- a) festival, rassegne, premiazioni ed eventi simili, di carattere nazionale e internazionale, che si svolgano in Calabria o comunque presentino preminente interesse regionale, in relazione alla promozione della cultura cinematografica e alla valorizzazione delle qualità artistiche delle opere e degli autori del proprio territorio;
 - b) progetti di associazioni culturali, cine-circoli, cine-studio che operano sul territorio per la diffusione del cinema e dell'audiovisivo, che producano attività di formazione e alfabetizzazione audiovisiva del pubblico, specie di quello giovane, attraverso azioni innovative anche con le istituzioni scolastiche e universitarie.

Art. 11

(Sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in particolare di quelli di cui all'articolo 3, lettera e), sostiene e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio di cui all'articolo 13 e in relazione al Programma di cui all'articolo 6, la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine, e in particolare:
- a) progetti diretti alla crescita e allo sviluppo di nuovi talenti e nuove professionalità nel campo del cinema, dell'audiovisivo e della multimedialità, e la fruizione da parte degli stessi di esperienze e percorsi formativi di eccellenza, anche mediante partecipazione a progetti, mercati, corsi e altre iniziative esistenti nel settore e collaborazioni con enti pubblici e privati nel campo della formazione e dell'educazione;
 - b) azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo;
 - c) la creazione di una banca dati regionale degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo, e la messa in rete di dati e informazioni sulle professionalità e

competenze del settore e sulle opportunità di formazione e professionali per gli operatori medesimi.

Art. 12

(Patrimonio cinematografico e audiovisivo)

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della presente legge, e in armonia con le disposizioni dell'articolo 5 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e degli articoli 7 e 29 della [l. 220/2016](#), promuove e concorre alla realizzazione dell'attività di conservazione, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse regionale.
2. La Regione sostiene la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la digitalizzazione, lo studio, la conservazione, la valorizzazione e il deposito legale del patrimonio cinematografico e audiovisivo d'interesse regionale, attraverso progetti e iniziative da realizzarsi anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale e altri soggetti regionali.
3. La Regione promuove, anche mediante l'istituzione di una cineteca regionale, e con il supporto delle mediateche territoriali, delle università, dei consorzi universitari e degli enti di ricerca presenti nel territorio regionale, l'acquisizione, la catalogazione e la conservazione dei materiali cinematografici e audiovisivi d'interesse regionale, espressione della storia e della cultura del territorio della Calabria.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 13

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività e dagli interventi previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 e in euro 600.000,00 per le annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse già allocate alla missione 05, programma 02 (U05.02) del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Alla copertura degli oneri relativi alle attività e agli interventi disciplinati agli articoli 8 e 10, quantificati complessivamente in euro 2.550.000,00 per l'annualità 2019, in euro 2.500.000,00 per l'annualità 2020 e in euro 550.000,00 per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3, allocate alla missione 07, programma 02 (U07.02) del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'articolo 11, i cui oneri sono quantificati in euro 1.000.000,00 per l'annualità 2019 e in euro 500.000,00 in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 8, Obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1, allocate alla missione 15, programma 04 (U15.04) del bilancio di previsione 2019-2021.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività previste dall'articolo 12, quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2019 e in euro 200.000,00 in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.7, Azione 6.7.2, allocate alla missione 05, programma 03 (U05.03) del bilancio di previsione 2019-2021.
5. Per gli esercizi successivi all'anno 2021, i contributi di cui al presente articolo sono consentiti nei limiti della disponibilità di risorse per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Art. 14

(Normativa dell'Unione europea su aiuti di Stato)

1. Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli 4 e 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER).
2. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 1 sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 52 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.